



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DODICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 49**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Barbera, Borgia, Baldan M, Besio, Benetti, Calligaro, Leso, Rucco, Soranzo, Bozza, Martini e Lovat

**VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO  
PRESEPIALE DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 marzo 2026.

## VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO PRESEPIALE DEL VENETO

*Relazione:*

*Il presente progetto di legge si propone di riconoscere, valorizzare e promuovere il patrimonio presepiale del Veneto quale espressione qualificante della cultura, dell'arte, della storia e dell'identità della nostra comunità regionale.*

*Il presepe, infatti, rappresenta per il Veneto molto più di un simbolo religioso: esso costituisce un pilastro dell'identità culturale, storica e artigianale del territorio. Le sue radici affondano nelle sacre rappresentazioni medievali e, nei secoli, si sono sviluppate in una varietà di espressioni artistiche uniche al mondo. Dai suggestivi presepi subacquei e galleggianti del lago di Garda ai celebri presepi in vetro di Murano, dalla tradizione del legno intagliato della Val di Zoldo ai presepi in pietra della Lessinia, fino alle creazioni in terracotta e gesso diffuse in ogni angolo del Veneto: ogni provincia e contesto paesaggistico offre una declinazione originale di quest'arte. A completare questo ricco panorama sono i presepi viventi, che animano centri storici e contrade rurali coinvolgendo intere comunità, rafforzando il senso di appartenenza e garantendo la trasmissione intergenerazionale di un patrimonio culturale immateriale vivo e dinamico.*

*Tuttavia, questo ricchissimo patrimonio rischia di rimanere frammentato e non adeguatamente conosciuto e sostenuto. Spesso, l'instancabile opera di volontari, associazioni, parrocchie ed enti locali non riceve il giusto riconoscimento istituzionale e il supporto necessario per garantire la conservazione delle opere di pregio e il ricambio generazionale.*

*L'articolo 1 definisce le finalità della legge riconoscendo il presepe come espressione qualificante del patrimonio culturale. L'obiettivo è diffondere la conoscenza della tradizione presepiale presso la comunità, sostenere le iniziative espositive su tutto il territorio regionale, favorendo al contempo lo sviluppo di itinerari turistico-culturali tematici ma anche salvaguardare le tecniche tradizionali legate alla realizzazione dei presepi.*

*L'articolo 2 individua gli interventi regionali e i relativi destinatari. La Giunta regionale è chiamata a sostenere l'organizzazione di mostre, rassegne e concorsi presepistici; a promuovere la catalogazione dei presepi di particolare pregio artistico o storico; e a favorire il turismo stagionale attraverso l'istituzione e la promozione degli "Itinerari del Presepe Veneto" nell'ambito della programmazione turistica regionale. Destinatari di tali interventi sono gli enti locali, le associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con finalità culturali, le parrocchie e gli enti religiosi che promuovono o curano la conservazione e la realizzazione di presepi aperti al pubblico.*

*L'articolo 3 istituisce il Registro dei presepi di interesse regionale presso la competente struttura della Giunta. L'iscrizione al registro, disciplinata da criteri e requisiti definiti dalla Giunta, sentita la commissione consiliare, è riservata ai presepi di particolare pregio artistico o storico, ai presepi viventi e alle mostre e rassegne temporanee di rilevanza territoriale. L'iscrizione costituisce condizione necessaria per l'accesso ai contributi regionali, garantendo così un riconoscimento ufficiale alle eccellenze del territorio.*

*L'articolo 4 istituisce la Giornata regionale del presepe, fissata per l'8 dicembre di ogni anno. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere e rafforzare la conoscenza della tradizione presepiale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e ai turisti, favorendo la trasmissione intergenerazionale di questo patrimonio culturale.*

*L'articolo 5 contiene la norma finanziaria.*

## **VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO PRESEPIALE DEL VENETO**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi e le finalità della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, riconosce il presepe come espressione del patrimonio culturale, artistico e storico della comunità regionale, promuove la salvaguardia delle tecniche artigianali tradizionali, la diffusione della tradizione presepiale e il sostegno alle iniziative espositive nel territorio regionale, nonché lo sviluppo di itinerari turistico-culturali tematici.

### **Art. 2 - Interventi regionali.**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

- a) sostiene l’organizzazione di mostre, rassegne e concorsi presepiastici;
- b) promuove la catalogazione dei presepi di particolare pregio artistico o storico;
- c) favorisce il turismo stagionale istituendo e promuovendo, nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica, gli “Itinerari del presepe veneto”.

2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono gli enti locali, le associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con finalità culturali, le parrocchie e gli enti religiosi che promuovono o curano la conservazione e la realizzazione di presepi aperti al pubblico.

### **Art. 3 - Registro dei presepi di interesse regionale.**

1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne disciplina modalità di costituzione e di tenuta, il “Registro dei presepi di interesse regionale”.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri, requisiti e standard necessari per l’iscrizione al Registro, con particolare riguardo a:

- a) presepi di particolare pregio artistico o storico;
- b) presepi viventi;
- c) mostre o rassegne.

3. L’iscrizione al registro è condizione necessaria per l’accesso ai contributi.

### **Art. 4 - Giornata regionale del presepe.**

1. È istituita la “Giornata regionale del presepe”, per promuovere e rafforzare la conoscenza della tradizione presso le giovani generazioni e i turisti.

2. A decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la celebrazione della Giornata regionale del presepe si svolgerà l’8 dicembre di ogni anno.

### **Art. 5 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e dell’articolo 4, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Interventi regionali.....	3
Art. 3 - Registro dei Presepi di interesse regionale.....	3
Art. 4 - Giornata regionale del Presepe.....	3
Art. 5 - Norma finanziaria.....	3